



COMUNE DI PREDOSA

REGOLAMENTO

PER L'USO DELLO STEMMA COMUNALE, DEL GONFALONE

E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 20/04/2026

INDICE

ART. 1 – OBIETTIVO

ART. 2 – DEFINIZIONE E FINALITA'

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 – AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE E CRITERI PER LA CONCESSIONE

ART. 6 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

ART. 7 – CASI ECCEZIONALI

ART. 8 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 9 – UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

ART. 10 – USO DELLO STEMMA DA PARTE DEI GRUPPI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11 - UTILIZZO DEL GONFALONE COMUNALE

ART. 12 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 13 – PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

ART. 14 – ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI E SPONSOR PRIVATI

ART. 15 – RESPONSABILITA'

ART. 16 – AUTORIZZAZIONI

ART. 17 – SANZIONI

ART. 18 – CASI DI LUTTO

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OBIETTIVO

1. Il presente Regolamento contiene l'insieme delle norme che riguardano la rappresentanza ufficiale del Comune e disciplinano l'impiego dello stemma comunale e del gonfalone.
2. Il Comune favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
3. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale dell'istituto del patrocinio.

ART. 2 – DEFINIZIONE E FINALITA'

1. **Lo Stemma comunale** costituisce il segno distintivo del Comune, l'elemento grafico rappresentativo della sua stessa identità e come tale è di proprietà dell'Ente che con esso si identifica. Lo stemma comunale è attualmente disciplinato dall'art. 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/00, che demanda all'autonomia dell'ente e, quindi, allo statuto, la sua determinazione, con l'eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso. Attraverso di esso, il Comune può agire, mediante la tutela sancita dall'art. 7 del Codice civile, contro chiunque ne faccia atti appropriativi quali quelli di usurpazione, totale o parziale del titolo, oppure un uso improprio, inteso come un uso inammissibile per la dignità dell'Ente, o, comunque, non consentito.
2. **Il gonfalone** è un vessillo di forma rettangolare con al centro lo stemma comunale e appeso per il lato minore ad un'asta orizzontale sostenuta, per mezzo di un'altra verticale, dal gonfaloniere. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa disposizione del Sindaco.
3. **Il patrocinio** rappresenta una forma simbolica di adesione e una forma di apprezzamento del Comune a iniziative, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale, ritenute meritevoli nei contenuti, negli obiettivi e nelle finalità. Le iniziative devono avere significato e interesse per il Comune di Predosa.
4. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché rientranti nelle finalità di cui all'art. 2.1
5. La concessione del patrocinio non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale ed è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.
6. Il patrocinio non viene mai concesso con riferimento ad attività di carattere generale, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

7. Il patrocinio per sua natura non costituisce strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

2. Possono richiedere il patrocinio anche soggetti che hanno sede altrove o per iniziative che si svolgono all'esterno del territorio comunale, quando le iniziative stesse abbiano comunque rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia, la cultura, le arti e le tradizioni o più in generale rivestano interesse pubblico.

ART. 4 – AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

Attraverso la concessione del patrocinio il Comune favorisce la realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni riguardanti:

a) Ambito istituzionale: attività, iniziative e manifestazioni attinenti la natura del Comune, la conservazione e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione dei valori di cittadinanza e solidarietà, la promozione del territorio;

b) Ambito culturale: attività, iniziative e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche coreutiche, audiovisive, di arti figurative e plastiche, convegni, conferenze, mostre, pubblicazione di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, sagre, rievocazioni storiche o di valorizzazione delle tradizioni locali, di tutela e promozione intesa a conservare e tramandare la memoria di eventi di particolare rilevanza per la comunità locale;

A titolo esemplificativo gli ambiti per cui si può richiedere il patrocinio sono:

a) Ambito Culturale e Artistico: Mostre, rassegne cinematografiche, teatrali, presentazioni di libri, convegni, seminari e concerti.

b) Ambito Sociale e Solidale: Eventi promossi da organizzazioni no-profit, finalità di beneficenza, iniziative di volontariato e tematiche pertinenti alle politiche sociali.

c) Ambito Sportivo: Manifestazioni sportive, tornei e iniziative legate alla promozione dell'attività fisica.

d) Ambito Scientifico e Formativo: Corsi di formazione, workshop, congressi e studi di natura divulgativa.

e) Ambito Istituzionale e Ambientale: Iniziative in linea con i fini istituzionali dell'ente, giornate di sensibilizzazione, o eventi che promuovono l'immagine e il prestigio della comunità locale.

f) Ambito Economico: Eventi che valorizzano il territorio, le eccellenze locali o che hanno una particolare rilevanza per la comunità.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE E CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:

- a) Essere senza scopo di lucro, ad eccezione di quelle a carattere formativo e di quanto disposto al successivo articolo 7;
- b) Essere pubbliche, con accesso gratuito o a pagamento o con prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
- c) Garantire la libera espressione delle opinioni nel caso in cui si tratti di convegni, conferenze, dibattiti o simili.

2. La concessione del patrocinio viene stabilita sulla base dei seguenti criteri:

- a) Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
 - b) Il carattere locale, nazionale o internazionale;
 - c) Il legame con le tradizioni locali;
 - d) La rilevanza per la comunità locale valutata sulla base di parametri dimensionali (ad esempio il numero dei potenziali fruitori) e del gradimento;
 - e) Il ritorno positivo in termini di immagine per l'Amministrazione valutata con riferimento alla varietà e alla potenzialità di diffusione del messaggio attraverso gli strumenti comunicativi utilizzati;
 - f) La collaborazione con altri Enti, Istituzioni Pubbliche, Associazioni, organismi culturali o sportivi.
3. La data dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

ART. 6 – LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Il Comune non concede patrocini:

- a) Per attività, iniziative e manifestazioni di carattere politico e religioso;
- b) Per attività, iniziative e manifestazioni palesemente non coincidenti o in contrasto con le finalità del Comune;
- c) Per attività, iniziative e manifestazioni a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, salvo quanto disposto al successivo articolo 7.

ART. 7 – CASI ECCEZIONALI

In deroga a quanto stabilito ai precedenti articoli 5 e 6, qualora ricorrano condizioni eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivate, il patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative anche con profilo commerciale e lucrativo nei seguenti casi:

- a) Iniziative che rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine e il prestigio;
- b) Iniziative di particolare rilevanza per la comunità locale;
- c) Iniziative che prevedano finalità di beneficenza e solidarietà.

ART. 8 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune viene concesso per le attività, iniziative e manifestazioni aventi le caratteristiche di cui agli articoli 5 e 7 che abbiano valenza pubblica.

2. La Giunta concede il patrocinio con specifica delibera resa pubblica con la pubblicazione all'Albo on line del Comune e comunicata dalla Segreteria al soggetto richiedente.

3. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare, nel piano di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa, l'immagine del Comune, unitamente alla *dicitura* **“Con il patrocinio del Comune di Predosa”**.

4. Il patrocinio viene concesso alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini.

5. Il patrocinio non può essere concesso in via permanente; per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati periodi e durata.

Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta dovrà essere formulata ogni anno;

6. La concessione del patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio comunale, né la concessione di contributi fatto salvo il caso in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico e organizzativo (ad esempio l'utilizzo gratuito di spazi comunali). Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di natura tecnica, organizzativa o economica devono essere oggetto di specifica richiesta.

7. La concessione del patrocinio non comporta in alcun caso l'esonero o l'esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Agevolazioni tariffarie o di tasse comunali sono possibili nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.

8. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il patrocinio deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

9. Il patrocinio può essere revocato quando:

- a) L'oggetto del patrocinio non risultasse più rispondente ai criteri stabiliti con il presente Regolamento dal Comune di Predosa, senza che il richiedente possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere;
- b) Gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'iniziativa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Ente. A tal fine l'Amministrazione si riserva il diritto di verificare ed autorizzare la bozza di stampa del materiale comunicativo dell'evento prima della sua divulgazione;
- c) Sempre, in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 9 – UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

1. Lo stemma del Comune potrà essere riprodotto:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sugli inviti diramati dal Comune di Predosa;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sul vestiario della polizia locale;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

Lo Stemma è di proprietà del Comune di Predosa. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini commerciali, religiosi e politici.

2. In caso di patrocinio, il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Predosa, come definito nello Statuto Comunale e depositato presso il Ministero dell'Interno, negli strumenti comunicativi, cartacei e digitali, dell'iniziativa per la quale è stato ottenuto il patrocinio **al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione Comunale.**

Lo stemma dovrà essere posizionato in evidenza con la dicitura "Con il patrocinio di". Qualora ci fossero solo soggetti patrocinanti di tipo privato, questi dovranno essere collocati dopo lo stemma Comunale, nel caso invece di ulteriori soggetti pubblici questi saranno comunque anteposti ai soggetti privati.

Lo stemma non è modificabile e in caso di riduzione o ingrandimento occorre mantenere inalterate le proporzioni.

3. Oltre che per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio, che già implicano l'autorizzazione del logo e dello stemma del Comune di Predosa, l'utilizzo del logo può essere concesso anche nei casi di interesse pubblico con autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

ART. 10 – USO DELLO STEMMA DA PARTE DEI GRUPPI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. L'uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o, anche, dei gruppi consiliari del Comune di Predosa deve avvenire con la cautela necessaria ad evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti, ed è limitato all'esercizio del *munus istituzionale* (funzione di pubblico interesse svolta dal soggetto). Deve essere prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza del nominativo del consigliere e/o del simbolo del gruppo consiliare cui appartiene con la specifica indicazione 'gruppo consiliare'.

2. L'utilizzo dello stemma comunale durante il periodo di propaganda elettorale è sottoposto alle leggi in materia ed alle disposizioni emanate dalla Prefettura.

ART. 11 – UTILIZZO DEL GONFALONE COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 24.12.1925 n. 2264 e successive modificazioni, il Comune fa uso del Gonfalone cui spetta il posto d'onore accompagnato sempre dalla Bandiera Nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone). La partecipazione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o chi lo rappresenta, munito di fascia tricolore.

2. L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse comunale, organizzate da enti, istituzioni, associazioni, movimenti che perseguono finalità di carattere sociale, culturale, morale e civile della collettività. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità comunale. Analogamente, l'Amministrazione comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni e iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

La partecipazione del Gonfalone, di norma, è prevista:

- a) nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo e/o nelle sale comunali: il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale;
- b) nelle cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare;
- c) al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili, religiose o in altre occasioni previa disposizione autorizzativa del Sindaco;
- d) la partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex amministratori;

3. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

- a) Anniversario della Liberazione 25 aprile
- b) Festa nazionale della Repubblica 2 giugno (L. 20/11/2000 n. 336)
- c) Solennità civile dei Santi Patroni d'Italia, S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da Siena (4 ottobre)
- d) Corpus Domini
- e) Festa Patronale del capoluogo e delle frazioni
- f) Giornata della Memoria (27 gennaio)
- g) Giorno del Ricordo (10 febbraio)
- h) Festa del Lavoro (1 maggio)
- i) Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre)
- j) 17 marzo
- k) Lutto cittadino, provinciale regionale o nazionale
- l) Cerimonie di gemellaggio
- m) Cerimonie organizzate direttamente dal Comune
- n) Nelle manifestazioni pubbliche cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale
- o) In casi di decesso di Consigliere Comunale e di Assessore comunale in carica, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Comunale del Cerimoniale, ove presente
- p) In caso di decesso di Sindaci, Assessori o Consiglieri comunali non più in carica, su richiesta del Sindaco.

4. Fuori dai casi sopra previsti, la partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco o da chi lo sostituisce, previa valutazione del valore morale della presenza del Gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune di Predosa è depositario.

5. Il gonfalone civico sarà portato da un componente della Polizia Municipale o da altro dipendente comunale o da un consigliere. In casi eccezionali il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore

ART. 12 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune il richiedente deve presentare apposita istanza di norma **almeno 30 giorni prima** della data di svolgimento dell'evento. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prendere in considerazione anche istanze pervenute oltre tale termine.

2. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Predosa e deve essere redatta su apposito modulo, che si allega al presente regolamento, disponibile sul sito internet

www.comune.predosa.al.it

3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità.

In particolare deve riportare:

- La data della manifestazione;
- L'esatta denominazione del soggetto richiedente e la sua attività statutaria;
- Il programma dettagliato dell'iniziativa;
- Obiettivi e motivazione dell'iniziativa;
- L'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono all'iniziativa in qualità di patrocinatori e/o sponsor.

4. La valutazione dell'istanza viene effettuata solo in presenza della documentazione completa. Qualora la mancata o parziale presentazione della documentazione persista anche a seguito di formale richiesta di integrazione da parte del Comune l'istanza di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

5. Il provvedimento di concessione o diniego del patrocinio viene emesso dalla Giunta, con specifica delibera.

6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi a tale scopo il diritto di richiedere una relazione scritta al termine dell'evento patrocinato.

ART. 13 – PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio comporta per il beneficiario l'onere di esporre con la massima evidenza su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma dell'Ente con la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Predosa*".

2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con gli uffici comunali, al fine di consentire il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa dell'evento presentata in fase di richiesta del patrocinio.

3. L'uso improprio dello stemma comunale comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione concessa.

4. Il patrocinato ha la facoltà di chiedere la pubblicizzazione dell'iniziativa o evento sulla pagina Web istituzionale del Comune di Predosa.

ART. 14 – ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI E SPONSOR PRIVATI

1. E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti purché tale circostanza

sia stata comunicata nell'istanza di concessione e che ai patrocinatori venga assicurata pari evidenza.

2. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private è consentita la citazione dei diversi sponsor sul materiale pubblicitario purché la circostanza sia stata comunicata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con carattere di minore evidenza.

ART. 15 – RESPONSABILITA'

La concessione del patrocinio non comporta per il Comune alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONI

La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta, da richiedere sia al Comune che ad altri enti competenti per la realizzazione dell'iniziativa.

Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni necessarie, licenze e permessi contemplati dalla normativa vigente.

ART. 17 – CASI DI LUTTO

1. In caso di decesso di un Sindaco, di uno degli Assessori o di un Consigliere Comunale in carica, o di un Sindaco non più in carica, l'Amministrazione Comunale partecipa al cordoglio con:

- a) presenza di una delegazione ufficiale con gonfalone o bandiera listata a lutto al corteo funebre
- b) stampa e affissione di manifesti mortuari con il riferimento della carica amministrativa rivestita
- c) eventuale corona di fiori con la dicitura "Comune di Predosa"

2. In caso di decesso di un Assessore o di un Consigliere Comunale non più in carica, l'Amministrazione partecipa al cordoglio con le medesime modalità ad esclusione della corona di fiori.

3. In caso di decesso di dipendenti comunali in servizio o in quiescenza, l'Amministrazione partecipa al cordoglio con:

- a) partecipazione al corteo funebre con gonfalone listato a lutto
- b) stampa e affissione di manifesti mortuari

4. In caso di decesso di Presidenti o Amministratori in carica di Enti o Istituzioni Pubbliche presenti sul territorio, l'Amministrazione partecipa al cordoglio con:

- a) presenza di delegazione ufficiale con gonfalone listato a lutto al corteo funebre

b) stampa e affissione di manifesti mortuari

5. In caso di decesso di Presidenti o Amministratori in carica di altri Enti di rilievo provinciale, l'Amministrazione partecipa al cordoglio con la presenza di delegazione ufficiale con gonfalone listato a lutto al corteo funebre e/o telegramma di condoglianze

6. In caso di decesso di coniuge, genitori o figli di Amministratore Comunale o dipendenti comunali l'Amministrazione partecipa al cordoglio con stampa e affissione di manifesti mortuari

7. Il Sindaco può disporre che le stesse modalità siano attuate anche in caso di decesso di persone meritevoli che si sono distinte in ambito locale.

ART. 18 – SANZIONI

Qualora il patrocinio, lo stemma o il gonfalone del Comune di Predosa venissero utilizzati in modo improprio, senza la preventiva concessione o in violazione delle disposizioni in essa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta dei danni subiti.

La responsabilità dell'improprio utilizzo dello stemma o del mancato rispetto delle regole sul patrocinio è attribuita al legale rappresentante del soggetto richiedente. Nel caso questi abbia agito autonomamente la responsabilità sarà considerata in capo alla persona.

Per l'uso improprio o non autorizzato del nome o dello stemma del Comune l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare l'Art. 7 del Codice Civile.

Se del caso, per l'uso non autorizzato e/o improprio dello Stemma comunale o per violazione delle norme del presente regolamento, potrà essere comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, da erogarsi dal Segretario Comunale previa istruttoria.

In caso di violazioni del presente regolamento di rilevante entità, l'amministrazione si riserva, nei confronti dei soggetti individuati come responsabili, di sospendere l'esame delle richieste di patrocinio o dello stemma comunale per un periodo fino a 12 mesi.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo pretorio comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

3. Tutti i dati acquisiti, in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i Regolamento Europeo 2016/679).

4. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Predosa www.comune.predosa.al.it.